

COPIA

ALFA

**COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR 19

DATA:27/09/2020

OGGETTO: TARI 2020 – RIDUZIONE COVID 19.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 12:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione D'URGENZA ed in seduta non aperta al Pubblico (Misure urgenti-normativa COVID 19), che è stata notificata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
MANUEL ACHILLE-SINDACO	SI		GRETA NOBILI	SI	
LUCIA CROTTA	SI		ADA DEBORA RISI	SI	
ENNIO STEFANO POGGI	SI		IVAN ELFI		SI
REMO DORIGATI	SI		DONATO PILLA	SI	
ELEONORA CROTTA	SI				
BENITO GALLINI	SI				
RICCARDO AMEDEO FILIPPINI	SI				

Assegnati n.11

Presenti N. 10

In carica n.11

Assenti : N.1

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. MANUEL ACHILLE nella sua qualità di SINDACO Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale dr. Umberto Fazio Mercadante;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (cd. "Decreto Cura Italia");

CONSIDERATO che l'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 stabilisce che: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

EVIDENZIATO che con la delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, avente ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" ha previsto un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

VISTO che l'Autorità disegna i seguenti schemi:

- attività "chiusure per legge e successivamente riaperte", una riduzione della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (e – presumibilmente – anche regionali);
- attività "ancora soggette a chiusura", una riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%;
- attività che "potrebbero risultare sospese", per le quali l'Autorità rimanda la decisione agli "Enti territorialmente competenti", chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione, non è chiaro sulla base di quale "competenza" specifica;
- attività "non soggette a sospensione per emergenza", per le quali dovrebbe essere l'Ente territorialmente competente (e non il Comune) a valutare riduzioni tariffarie "commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti", da dimostrare "documentalmente" (articolo 2 della del. 158);

CONSIDERATO che l'ufficio tributi ha simulato le variazioni tariffarie come indicato da ARERA nella delibera sopra citata e la minore spesa a carico delle attività soggette al lockdown è poco rilevante rispetto alle ripercussioni finanziarie avute nel periodo di chiusura forzata e nei successivi mesi a causa delle misure di distanziamento sociale da rispettare;

VISTO che l'Amministrazione Comunale, tenendo conto del carico fiscale gravante sulle attività non domestiche, intende accordare ai sensi dell'art. 1 comma 660 Legge 147/2013 agevolazioni di dimensioni più ampie rispetto a quanto previsto dall'Autorità, introducendo una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 25% per cento: tale agevolazione sarà accordata a tutte quelle partite iva la cui attività risulta sospesa per esclusione dall'elenco codici ATECO di cui ai DPCM 22/03/2020 allegato 1 e DPCM 10/04/2020 allegato 3;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 18/04/2014.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere favorevole espresso dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI UNANIMI dei presenti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. Di approvare la riduzione del 25 % della componente tariffaria relativa alla quota variabile per tutte quelle attività economiche soggette a sospensione ai sensi dei DPCM 22/03/2020 e 10/04/2020, i cui codici ATECO sono riportati negli allegati 1 e 3 dei DPCM medesimi.
2. Di dare atto che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie "episodiche ed atipiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio.
3. Di dare atto altresì che le agevolazioni una tantum di cui al punto 1 verranno finanziate con mezzi propri di bilancio.
4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020.
5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta l'urgenza di deliberare in merito il Consiglio Comunale,

CON VOTI UNANIMI dei presenti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27/09/2020

RESPONSABILI DEI SERVIZI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE

Visto l'art.49 comma 2° del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 ,T.U.E.L. il Segretario Comunale,,esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

ROMAGNESE Lì 27/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Valeria Picchi



Letto ,approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DOTT.MANUEL ACHILLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal

Addi.

30 SET 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. Umberto Fazio Mercadante

Per copia conforme all'originale.

Li

30 SET 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

30 SET 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE